

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 5 agosto 2026 n. 24479

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. PAGETTA Antonella - Rel. Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22123-2023 proposto da:

██████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- ricorrente principale -

contro

██████ Spa (già █████ Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ████████

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

██████

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1149/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 2855/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. ■■■■■ premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in favore di RE.FE. Spa sulla base dapprima di contratto a progetto ex lege n. 276/2003, avente decorrenza dal 1.3.2010, prorogato sino al 31.12.2010, e quindi di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 2.1.2012 prorogato sino al 31.12.2015, ne eccepiva la illegittimità sia per assenza del progetto in relazione al primo contratto, sia per la non corrispondenza dell'attività effettivamente espletata a quella oggetto dei suddetti contratti, con violazione dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, sia in ragione della modalità subordinata di espletamento dell'attività svolta. Chiedeva la condanna della datrice di lavoro alla immediata riammissione nel posto di lavoro o alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, con inquadramento nel livello Quadro del contratto collettivo Commercio/Terziario, e al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate e non erogate dal 1.1.2016 o da altra data di giustizia; in subordine, chiedeva il riconoscimento nella misura massima dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 ed, in ogni caso, delle maggiori retribuzioni maturate nel corso dell'attività lavorativa quantificate in Euro 80.758,04, oltre accessori.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 745/2019, dichiarava la sussistenza tra ■■■■■ e la società Ce. (poi fusa per incorporazione in ■■■■■. Spa) di un rapporto di lavoro subordinato dall'1.4.2010, con diritto all'inquadramento nel livello Quadro del Contratto collettivo Commercio/Terziario e condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto all'effettiva riammissione in servizio, al pagamento delle differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità riferite al periodo 1.4.2010 - 31.12.2015, da calcolarsi, nel prosieguo del giudizio, sulla base dei compensi percepiti anno per anno; con sentenza definitiva n. 2410/2020, condannava la società, previa quantificazione dei suddetti crediti retributivi, al pagamento in favore del lavoratore dell'importo complessivo di Euro 184.476,32, oltre accessori.

4. La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull'appello principale della società e su quello incidentale dell'■■■■■ esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame della decadenza prevista dall'art. 32 comma 3. L. n. 183/2010, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma delle gravate sentenze, nel resto confermate, respingeva integralmente la domanda di pagamento di differenze retributive in favore dell'Ab.Ri. e condannava la società a corrispondere l'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, quantificata nell'importo complessivo di Euro 18.215,94, oltre accessori, così assorbito l'appello incidentale.

5. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, riteneva il progetto oggetto di contratto tra le parti genuino, cioè non difforme dal modello legale; riteneva accertata la natura subordinata del rapporto inter partes; rigettava l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei contratti a progetto; riteneva, in difformità dal giudice di primo grado, applicabile il disposto di cui all'art. 32 comma 5 L. n. 183/2010 e determinava l'indennità risarcitoria spettante in misura corrispondente a sei mensilità della retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva applicabile per i lavoratori inquadrati al livello di quadro (nella specie Q2); riteneva, in difformità dal giudice di primo grado, operante il

principio dell'assorbimento (e non il principio di irriducibilità della retribuzione) anche per l'ipotesi di rapporto di lavoro nato formalmente come autonomo e riqualificato giudizialmente come subordinato, con la conseguenza che dal dovuto dovevano essere detratte tutte le somme erogate all'Ab.Ri. nel corso del rapporto; ciò anche in assenza di dimostrazione del patto di conglobamento e senza potersi qualificare, nel complessivo contesto, come superminimi, gli importi corrisposti dal datore di lavoro in misura superiore rispetto alla retribuzione tabellare stabilita dalla contrattazione collettiva per la qualifica attribuita; respingeva pertanto integralmente la domanda del lavoratore di pagamento di differenze retributive, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale diretto al mantenimento del compenso percepito sino al 31.12.2015 anche nel periodo successivo.

6. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [REDACTED] sulla base di tre motivi; RE.FE. Spa ha depositato controricorso con appello incidentale affidato a due motivi; [REDACTED] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

7. Il PG ha depositato memoria nella quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi del ricorso principale

1. Con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 per avere il giudice di secondo grado ritenuto che il contratto di lavoro dedotto in giudizio fosse disciplinato dalla normativa sul "Lavoro a progetto" di cui al capo I del titolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003 e, in conseguenza, fatto applicazione dell'art. 69 D.Lgs. cit.; sostiene che poiché il contratto stipulato aveva ad oggetto lo svolgimento di attività professionale intellettuale per l'espletamento della quale era necessaria l'iscrizione all'albo professionale, tale contratto era sottratto in base al disposto dell'art. 61, comma 3, D.Lgs. cit. al campo di applicazione della disciplina sul lavoro a progetto.

2. Con il secondo motivo, in via gradata, deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 in relazione all'art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, per avere la Corte d'Appello ritenuto che la fattispecie delineata da tale ultima norma configurasse un'ipotesi di "conversione del contratto" ai sensi e per gli effetti del citato art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 cit.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due, deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 32, L. n. 183/2010 con riferimento alla nozione di "ultima retribuzione globale di fatto", per avere la sentenza impugnata liquidato l'indennità risarcitoria non già sulla base del compenso mensile effettivamente percepito da esso ricorrente bensì della (minore) retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati nella categoria e livello corrispondenti alle mansioni svolte [REDACTED]

Motivi del ricorso incidentale

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società RE.FE. Spa deduce ex art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell'art. 32, commi 1 e 4, L. n. 183/2010, sostenendo l'errore in diritto del giudice di appello per non avere dichiarato controparte decaduta dalla proposizione dell'azione giudiziale per i contratti antecedenti al gennaio 2013.

5. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., per errata interpretazione dei documenti e della prova testimoniale; in particolare deduce che nel concreto esplicarsi dell'attività lavorativa non erano ravvisabili elementi propri della subordinazione posto che l'Ab.Ri. non era soggetto a controllo da parte della società, aveva dalla stessa ricevuto incarichi professionali, operava in autonomia relazionandosi con la committente solo per esigenze di coordinamento; sostiene che la sola circostanza di sporadici incarichi di direzione affidati da essa società all'Ab.Ri. non configurava indice di inserimento di controparte nella compagine organizzativa aziendale.

Esame dei motivi di ricorso principale e incidentale

6. Preliminarmente, per il carattere dirimente collegato all'eventuale accoglimento, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso incidentale che ripropone la eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ex art. 32 L. n. 183/2010, eccezione già respinta nei precedenti gradi di merito.

6.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato, condivisibile orientamento di questa Corte, al quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la previsione normativa di cui all'art. 32, commi 1-4 della legge n. 183/2010 è applicabile in via esclusiva nella ipotesi in cui vi sia un esplicito atto di volontà di cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro, fattispecie che non ricorre nel caso di specie, nel quale il rapporto si è risolto pacificamente per effetto della naturale scadenza del termine. In particolare, è stato chiarito che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile

alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (ex plurimis, Cass. n. 18219/ 2024, Cass., n. 32254/ 2019).

7. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono inoltre di esaminare in via prioritaria rispetto ai residui motivi, il secondo motivo di ricorso incidentale inteso ad incrinare l'accertamento della natura subordinata del rapporto inter partes.

7.1. Il motivo è inammissibile in quanto pur essendo formalmente veicolato mediante la deduzione di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. risulta in concreto inteso a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie a confutazione dell'accertamento della natura dipendente del rapporto di lavoro in oggetto.

7.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (così, ad es., Cass. civ., n. 8758/2017). Deve inoltre soggiungersi, ricordato che la ricostruzione fattuale dello svolgersi del rapporto non è più rivedibile per la preclusione scaturente da "doppia conforme" ai sensi dell'art. 360, comma, 4. cod. proc. civ., che la verifica della natura subordinata del rapporto di lavoro è stata ancorata a parametri conformi all'art. 2094, avendo la Corte di merito, analogamente al giudice di prime cure, accertato lo stabile inserimento dell'Ab.Ri. nella compagine organizzativa della società datrice, secondo quanto desumibile dall'assegnazione del suddetto a cantieri diversi rispetto a quelli riconducibili all'oggetto formale della collaborazione negoziata tra le parti, assegnazione finalizzata allo svolgimento di prestazioni lavorative diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte in contratto, e la sottoposizione dell'Ab.Ri. a controlli da parte della società sulla presenza in cantiere o in trasferta. (sentenza, pagg. 8 e 9).

7.3. La sentenza risulta pertanto conforme al consolidato principio di diritto, per il quale, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, fra i quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in questo senso già Cass. Sez. Un. n. 379/1999; conformi, fra le molte successive: Cass. n. 11182/2000, Cass. n. 14071/2002, Cass. n. 9256/2009).

8. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per violazione del divieto di novum.

8.1. La Corte di merito ha ritenuto i contratti di lavoro dedotti in giudizio regolati dalla normativa sul "Lavoro a progetto" di cui al capo I titolo 7 del D.Lgs. 276/2003, e ha fatto applicazione dell'art.69, co. 2 per disciplinare le conseguenze connesse alla verifica dell'espletamento della prestazione dedotta in contratto con modalità proprie della subordinazione.

8.2. La questione in diritto posta con il motivo in esame, incentrata in sintesi sulla deduzione di nullità del contratto a progetto per essere stato stipulato con specifico riferimento allo svolgimento di un'attività professionale richiedente l'iscrizione al relativo albo del professionista, ed in quanto tale sottratto alla disciplina del contratto a progetto ai sensi dell'art. 61 comma 3 D.Lgs. cit., non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata. A fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era quindi onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non avvenuto (v. su fattispecie analoga Cass. n. 4211/2023).

9. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.

9.1. Si premette che la questione posta con il motivo in esame ha giustificato la trattazione della causa in pubblica udienza per la necessità di comporre un contrasto maturato all'interno della IV Sezione civile della S.C in punto di conseguenze risarcitorie connesse all'accertamento della natura subordinata di un rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 D.Lgs. n. 276/2003.

9.2. La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della propria decisione, Cass. n. 24100/2019, Cass. n. 28294/2019, Cass. n. 5040/2020, Cass. n. 10157/2021, Cass. n. 4211/2023; a tale indirizzo si contrappone l'indirizzo richiamato dal ricorrente principale al quale vengono ascritte anche Cass. n. 18210/2024, Cass. n. 22875/2024 e Cass., n. 20333/2025.

9.3. Ritiene il Collegio, nel dare ricomposizione nomofilattica al contrasto richiamato, che tale ultimo orientamento debba essere confermato.

9.4. Invero, l'orientamento che ritiene applicabile la indennità ex art. 32 comma 5 L. n. 183 del 2010 all'ipotesi di contratto formalizzato come collaborazione a progetto ma che ab origine abbia presentato le caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente (art. 69 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003) muove da un'interpretazione del dato testuale, ed in particolare del sintagma "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", che apre il comma 5 dell'art. 32 cit., nel senso di attribuirvi una valenza idonea a ricomprendere tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di un contratto di lavoro a

tempo determinato e vi sia un fenomeno di conversione, fenomeno ritenuto estensibile all'accertamento di ogni ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto, anche se derivante da una deviazione dalla causa o funzione ad esso propria, come nell'ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di formazione e lavoro per mancato adempimento dell'obbligo formativo (Cass. n. 16435/2018), o addirittura di illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato (così, in particolare, v. Cass. 24100/2019). In questa prospettiva, vengono valorizzati la circostanza che l'espressione conversione del contratto a tempo determinato non contiene alcuna ulteriore specificazione normativa di riferimento, o aggiunta di ulteriori elementi selettivi, e l'intento del legislatore del 2010 di arginare le incertezze applicative dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con la predeterminazione dei criteri di quantificazione del risarcimento.

9.5. Tale approdo ermeneutico non appare condivisibile in base ad un'interpretazione sistematica delle pertinenti disposizioni della L. n. 183/2010, che tiene conto sia del dato testuale che della pluralità di ragioni ispiratrici del cd. collegato lavoro; esso inoltre finisce, sul piano delle conseguenze risarcitorie, con il determinare una irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente omogenee; in ipotesi, infatti, di prestazione ab origine di attività di lavoro dipendente, non formalizzata come tale, non vi è ragione di attribuire al lavoratore una tutela risarcitoria forfettizzata per il solo fatto che l'espletamento dell'attività dipendente risulti per così dire "mediato" dalla formale stipula di un contratto a progetto laddove in assenza di tale elemento formale egli avrebbe avuto diritto ad una tutela risarcitoria "piena".

9.6. Tanto premesso, occorre innanzitutto considerare la genesi, per così dire storica, della disposizione dell'art. 32 comma 5, L. n. 183/2010 rappresentata dal vastissimo contenzioso che aveva interessato la società Poste Italiane la quale si era trovata esposta alle ingenti conseguenze risarcitorie per effetto della dichiarazione giudiziale di nullità del termine apposto ai numerosissimi contratti a tempo determinato stipulati dalla società in connessione con un imponente riassetto organizzativo che la aveva interessata. In secondo luogo, occorre considerare lo specifico contesto normativo nel quale la disposizione ex art. 32 comma 5 cit. si inserisce; il cd. collegato lavoro, che identifica la legge n. 183 del 2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), non si connota per l'esistenza di un ambito unitario oggetto di regolazione ma, piuttosto, per la presenza di disposizioni di contenuto eterogeneo, rispetto alle quali non è dato cogliere una unitaria finalità ispiratrice; quanto ora osservato impedisce di attribuire, nel ricostruire la portata dell'espressione che apre il comma 5 dell'art. 32 L. n. 183/2010 "nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato", un preciso significato normativo al fatto che il Legislatore non abbia indicato criteri ulteriormente selettivi nel definire la fattispecie regolata; in correlazione con la genesi storica dell'art. 32 comma 5, come sopra ricostruita, deve ritenersi che la espressione utilizzata, secondo quanto già esattamente precisato da Cass. n. 24100/

2019, sia stata utilizzata per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla.

9.7. Che il fenomeno che il legislatore del 2010 intendeva regolare fosse specificamente quello del contratto di lavoro subordinato con clausola del termine nulla, appare indirettamente confermato dal comma 6 dell'art. 32 cit. che a tale fattispecie mostra esclusivamente di riferirsi nello statuire che "In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà." . Nulla è invece specificato per quanto concerne la ipotesi di contratti che non siano ab origine stati stipulati come contratti di lavoro subordinato e presentino una clausola nulla.

9.8. La interpretazione qui condivisa trova un autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 303/ 2011 la quale, come noto, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Ebbene, come anche rimarcato nella requisitoria scritta del PG, il giudice costituzionale, nel ritenere legittima la forfettizzazione del danno nei casi di conversione del contratto (di lavoro subordinato) a tempo determinato, ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie, evidenziando che "il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell'utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata." In tal modo ha mostrato di interpretare la disposizione del comma 5 dell'art. 32, nel senso della riferibilità alla sola ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le considerazioni che precedono inducono ad escludere la riconducibilità all'ambito del comma 5 dell'art. 32 cit. delle ipotesi nelle quali la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, scaturisca non dalla illegittima apposizione del termine ma dalla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo seppure privo dei prescritti requisiti (id est valido progetto) quale l'ipotesi ex art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; in quest'ultimo caso si è infatti tecnicamente al di fuori del fenomeno della conversione delineato dall'art. 2119 comma 2 cod. civ., venendo piuttosto in rilievo una riqualificazione complessiva del rapporto di lavoro in funzione essenzialmente sanzionatoria del mancato rispetto del modello legale precostituito dal legislatore; tanto si riflette anche nella terminologia utilizzata ed in particolare nell'espressione "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione" a conferma che non di conversione di un precedente contratto con clausola nulla, ma di una riqualificazione ex lege del rapporto scaturito dal contratto privo di progetto.

9.9. Analoghe considerazioni di ordine logico - giuridico impediscono da un punto di vista concettuale di ricondurre l'ipotesi regolata dal comma 2 dell'art. 69 D.Lgs. cit. all'ambito della conversione ex art. 32 comma 5 L. n. 183/2010. Come già osservato da questa Corte, infatti, la domanda giudiziale ex art. 69 comma 2, di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività non coincide con quella dell'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata in quanto la prima è un'operazione di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito; mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (Cass. n. 11424/2021 cit.).

9.10. Quanto ora osservato è destinato a valere a fortiori in relazione al caso di specie nel quale, secondo quanto accertato dai giudici di merito, vi è stato lo svolgimento, con modalità tipica del rapporto di lavoro dipendente, di attività ulteriori rispetto ai progetti oggetto di contratto (sentenza, pag. 7); pertanto rispetto a tali attività, non appare configurabile, neppure astrattamente, un fenomeno di conversione, venendo in rilievo una mera qualificazione dell'attività in concreto prestata, qualificazione che non passa per la verifica della corrispondenza della attività espletata a quella dedotta come formalmente autonoma del contratto a progetto, come viceversa richiede l'art. 69 comma 2 D.Lgs. cit.

10. Dalle considerazioni che precedono deriva l'errore in diritto del giudice di appello nel ricondurre la concreta fattispecie, per quanto concerne il profilo risarcitorio, all'ambito regolato dall'art. 32 comma 5 L. n. 183/2010, in tema di liquidazione forfettaria. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità. Resta assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso principale, condizionato al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Si enuncia pertanto il seguente principio di diritto: "La fattispecie prevista dall'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non integra un'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l'accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all'accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 non consegue l'applicazione dell'indennità risarcitoria forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010."

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art.13 D.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo e dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato e il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2026.